

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1964**

Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative a un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio in itinere

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che ha apportato notevoli miglioramenti delle prestazioni erogate dall'assicurazione predetta, ha tra l'altro conferito al Governo la potestà di emanare, nel termine di un anno, leggi delegate per una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio *in itinere* e per la riunione in un testo unico delle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'attribuzione al Governo di tale potere legislativo delegato trova giustificazione, per quanto riguarda la compilazione del testo unico, nella necessità di coordinare ed adat-

tare alle mutate esigenze della materia infortunistica l'ingente massa di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative che fin dal 1917 si sono andate stratificando in questo campo che, proprio in quanto ha costituito una delle prime forme di protezione sociale, sente in maggior grado la necessità di un rammodernamento strutturale che per la sua complessità trova nella delega legislativa il più idoneo strumento di attuazione.

Tale ultima considerazione vale anche a motivare il conferimento al Governo della delega per la disciplina dell'infortunio *in itinere*.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già ultimati i complessi studi della materia, che hanno portato alla pre-

disposizione del testo dei due provvedimenti in parola; inoltre, i Presidenti dei due rami del Parlamento, interessati al riguardo, hanno provveduto alla nomina dei senatori e dei deputati componenti la Commissione parlamentare prevista dalla citata legge n. 15 del 1963 per l'esame delle norme di cui si tratta.

Peraltro, considerato che la delega predetta viene a scadere il 15 febbraio prossimo venturo, troppo breve appare ormai il tempo a disposizione della Commissione parlamentare per un esame meditato ed approfondito della complessa materia.

Al fine di consentire alla Commissione di dare, attraverso una disamina accurata dei provvedimenti, un concreto apporto alla migliore definitiva formulazione degli stessi, appare opportuno sottoporre al Parlamento un disegno di legge per la proroga al 31 ottobre 1964, dei termini per la emanazione delle norme delegate in questione.

Tale ulteriore periodo di tempo sembra da un canto sufficiente per un approfondito esame della materia, dall'altro abbastanza breve per soddisfare l'esigenza di un sollecito riordinamento di questo importante settore previdenziale.

---

#### DISEGNO DI LEGGE

---

##### *Articolo unico.*

I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 31 ottobre 1964, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli.